

## AZIONE COMUNE 2009/133/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2009

## che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

diritti umani, del buon governo, dello sviluppo e della riduzione della povertà;

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/121/PESC <sup>(1)</sup> relativa alla nomina del sig. Peter SEMNEBY quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale.

b) conformemente agli strumenti in vigore, prevenire i conflitti nella regione, contribuire alla risoluzione pacifica dei conflitti, anche tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni;

(2) Il 18 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/132/PESC <sup>(2)</sup> relativa alla modifica ed alla proroga del mandato dell'RSUE fino al 28 febbraio 2009.

c) impegnarsi in maniera costruttiva con i principali soggetti interessati sulle questioni che riguardano la regione;

(3) In base al riesame dell'azione comune 2008/132/PESC è opportuno prorogare il mandato dell'RSUE per un periodo di dodici mesi.

d) incoraggiare e sviluppare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati della regione, in particolare tra gli Stati del Caucaso meridionale, anche per quanto riguarda questioni economiche, energetiche e dei trasporti;

(4) L'RSUE espletterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

e) accrescere l'efficacia e la visibilità dell'Unione europea nella regione.

2. L'RSUE sostiene le attività del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) nella regione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 3

## Articolo 1

**Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato del sig. Peter SEMNEBY quale rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale è prorogato fino al 28 febbraio 2010.

**Mandato**

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

## Articolo 2

**Obiettivi politici**

1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea per il Caucaso meridionale. Tali obiettivi includono:

a) assistere l'Armenia, l'Azerbaijan e la Georgia nell'attuazione delle riforme politiche ed economiche, in particolare nei settori dello Stato di diritto, della democratizzazione, dei

a) sviluppare contatti con governi, parlamenti, organi giudiziari e società civile nella regione;

b) incoraggiare l'Armenia, l'Azerbaijan e la Georgia a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata;

c) contribuire alla prevenzione dei conflitti e prestare assistenza per creare le condizioni che consentano di progredire nella risoluzione dei conflitti, anche attraverso raccomandazioni inerenti ad azioni connesse con la società civile e la riabilitazione dei territori, fatte salve le competenze della Commissione ai sensi del trattato CE;

<sup>(1)</sup> GU L 49 del 21.2.2006, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU L 43 del 19.2.2008, pag. 30.

- d) contribuire alla risoluzione dei conflitti e facilitare l'attuazione di tale risoluzione in stretta collaborazione con il segretario generale delle Nazioni Unite e il suo rappresentante speciale per la Georgia, il gruppo amici del segretario generale delle Nazioni Unite per la Georgia, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e il suo gruppo di Minsk e il meccanismo per la risoluzione dei conflitti nell'Ossezia meridionale;
- e) fornire un orientamento politico locale al capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia);
- f) intensificare il dialogo tra l'Unione europea e i principali soggetti interessati sulle questioni che riguardano la regione;
- g) assistere il Consiglio nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale;
- h) mediante una squadra di supporto:
- fornire all'Unione europea relazioni e una valutazione continua della situazione alle frontiere,
  - favorire il rafforzamento della fiducia tra la Georgia e la Federazione russa, assicurando così cooperazione e collegamenti efficaci con tutti gli soggetti interessati,
  - stabilire i contatti pertinenti nelle regioni di conflitto, consentendo in tal modo alla squadra di contribuire al rafforzamento della fiducia e di valutare le questioni relative alle frontiere in tali regioni, dopo avere convenuto un quadro di riferimento con il governo della Georgia ed in seguito a consultazioni con tutte le parti interessate (escluse le attività operative sul campo in Abkhazia e nell'Ossezia meridionale),
  - assistere la polizia di frontiera della Georgia e altre istituzioni governative pertinenti a Tbilisi nell'attuazione della strategia integrata e globale di gestione delle frontiere,
  - collaborare con le autorità georgiane per migliorare lo scambio di informazioni tra Tbilisi e la frontiera, compresa la consulenza. Tale azione è effettuata mediante contatti ed una stretta cooperazione con tutti i livelli

della catena di comando tra Tbilisi e la frontiera (escluse le attività operative sul campo in Abkhazia e nell'Ossezia meridionale);

- i) contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.

#### Articolo 4

##### Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'SG/AR.

2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato.

#### Articolo 5

##### Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 2 510 000 EUR.

2. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1° marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

#### Articolo 6

##### Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE tiene informati l'SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE che l'ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

#### Articolo 7

##### Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

#### Articolo 8

##### Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

#### Articolo 9

##### Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

#### Articolo 10

##### Sicurezza

Secondo la politica dell'UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per

la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

- a) stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;
- c) assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

#### Articolo 11

##### Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'SG/AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

#### Articolo 12

##### Coordinamento

1. L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'UE sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione nonché con quelle degli altri RSUE attivi nella regione, in particolare l'RSUE per la crisi in Georgia, tenendo in considerazione gli specifici obiettivi del mandato di quest'ultimo. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce un orientamento politico locale al capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia). Se necessario, l'RSUE ed il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

#### *Articolo 13*

##### **Riesame**

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2009 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la metà di novembre 2009. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei competenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'SG/AR formula raccomandazioni al CPS in me-

rito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

#### *Articolo 14*

##### **Entrata in vigore**

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

#### *Articolo 15*

##### **Pubblicazione**

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

O. LIŠKA

---